



REGIONE CALABRIA

Regolamento Regionale del 23 marzo 2018, n. 7

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA DEL POR CALABRIA FESR E FSE 2014/2020, DEL PIANO DI AZIONE COESIONE E DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE E PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ ISTITUZIONALE.

Testo coordinato con le modifiche di cui al regolamento regionale n. 12 del 23/11/2021 e al regolamento regionale n. 12 del 10/11/2023

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.

TITOLO I
ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA
E ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI

ARTICOLO 1

Disposizioni generali.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di selezione delle figure professionali per le attività di assistenza tecnica previste e finanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, dal Piano di Azione Coesione e dal Fondo di Sviluppo e Coesione e delle figure professionali per il rafforzamento della capacità istituzionale, nonché le modalità di funzionamento della banca dati istituita ai fini della selezione di tali figure.

2. L'assistenza tecnica è attivata attraverso il conferimento di incarichi individuali, con contratti di consulenza che si configurano quale rapporto di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, conferibili a figure di particolare e comprovata esperienza e specializzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.

3. La banca dati e le modalità di selezione ad essa afferenti possono essere utilizzate dai dipartimenti dell'Amministrazione regionale, dagli enti *in house* della Regione Calabria, dai beneficiari di operazioni finanziate con il POR Calabria FESR FSE 2014/2020, con il Piano di Azione e Coesione e con il Fondo di Sviluppo e Coesione, nonché da organismi intermedi del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale di riferimento.

4. Fermo restando l'ambito di applicazione del presente regolamento, i dipartimenti dell'Amministrazione regionale, ovvero i soggetti di cui al comma 3, nonché altri soggetti ed enti che vi abbiano interesse, possono avvalersi della banca dati e delle modalità di selezione ad essa afferenti anche al di fuori delle attività finanziate con le risorse di cui al medesimo comma.

5. La banca dati è accessibile a tutti i soggetti interessati, all'interno del sito istituzionale della Regione Calabria, all'indirizzo www.regione.calabria.it, nella sezione dedicata.

6. Il presente regolamento è pubblicato all'interno del sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione dedicata.

ARTICOLO 2

Esclusioni.

1. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento le seguenti tipologie di rapporto:

- a) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla legge n. 144/1999;
- b) gli incarichi disciplinati da una specifica normativa di settore, da richiamare nelle motivazioni del relativo provvedimento di conferimento, quali gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di opere pubbliche;
- c) le prestazioni caratterizzate dalla infungibilità per il contenuto di natura artistica, culturale, scientifica non comparabile in quanto strettamente connesso a particolari abilità, interpretazioni o elaborazioni del prestatore d'opera che ha acquisito nel suo campo specifico una chiara fama professionale comprovata da idonea documentazione;
- d) gli incarichi di componente di commissioni di valutazione e di gara.
- e) *gli incarichi conferiti, nell'ambito del POR Calabria FESR e FSE e delle risorse PAC e FSC, a Esperti di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per i seguenti ruoli:*
 - 1. *Componenti dei Comitati Tecnico-Scientifici nell'ambito di progetti di valenza strategica che richiedono il contributo di specifiche e comprovate competenze tecnico-scientifiche, riconosciute a livello nazionale e internazionale;*
 - 2. *Coordinatori Tecnici delle unità di supporto alla cooperazione territoriale, interregionale e interregionale/transnazionale.*¹

¹ La lettera e) è stata inserita dall'art.1, comma 1, del Regolamento regionale n. 12 del 10 novembre 2023.

ARTICOLO 3

Articolazione della banca dati.

1. La banca dati è articolata in settori di attività e aree professionali.

2. I settori di attività utilizzati dalla banca dati sono i seguenti:

- a) Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica,
- b) Società dell'Informazione;
- c) Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico;
- d) Risorse Idriche;
- e) Difesa del Suolo, Tutela delle Coste, Prevenzione dei Rischi Naturali e Protezione Civile;
- f) Gestione dei Rifiuti;
- g) Bonifica dei Siti Inquinati;
- h) Rete Ecologica e Patrimonio Forestale;
- i) Patrimonio Culturale - Turismo Sostenibile;
- l) Infrastrutture e Servizi di Trasporto;
- m) Industria, Artigianato e Servizi;
- n) Agricoltura e Filiere Agroalimentari;
- o) Pesca;
- p) Istruzione;
- q) Formazione e Lavoro;
- r) Inclusione Sociale e Pari Opportunità;
- s) Sicurezza e Legalità;
- t) Città e Aree Urbane;
- u) Sviluppo Locale;
- v) Sviluppo Rurale;
- z) Cooperazione Territoriale;
- aa) Internazionalizzazione e Attrazione degli Investimenti;
- bb) Controlli di I Livello;
- cc) Monitoraggio;
- dd) Risorse Liberate.

3. Le aree professionali utilizzate dalla banca dati sono le seguenti:

- a) Studi e Analisi di Fattibilità;
 - b) Programmazione Settoriale e Territoriale;
 - c) Progettazione Integrata;
 - d) Coordinamento e Gestione dei programmi e dei progetti finanziati con i fondi SIE;
 - e) Coordinamento e Controllo dei programmi e dei progetti finanziati con i fondi SIE;
 - f) Coordinamento e Monitoraggio dei programmi e dei progetti finanziati con i fondi SIE;
 - g) Coordinamento, Rendicontazione e Certificazione della Spesa dei Progetti;
 - h) Coordinamento e Statistica sui programmi e sui progetti finanziati con i fondi SIE;
 - i) Consulenza giuridica;
 - l) Monitoraggio dei programmi e dei progetti;
 - m) Rendicontazione e Certificazione della Spesa dei Progetti;
 - n) Controllo dei programmi e dei progetti finanziati dai fondi SIE;
 - o) Verifica dei programmi e dei progetti;
 - p) Valutazione dei programmi e dei progetti;
 - q) Monitoraggio e Valutazione Ambientale;
 - r) Gestione degli Appalti Pubblici;
 - s) Sistemi Informativi per la Gestione dei programmi e dei progetti;
 - t) Informazione e Comunicazione;
 - u) Sviluppo della Capacità Istituzionale;
 - v) Concorrenza e Mercati Finanziari;
 - z) Strumenti per la Finanza di Progetto;
 - aa) Verifica della qualità dei flussi e l'implementazione dei processi;
 - bb) Statistica ;
 - cc) Irregolarità, frodi ed OLAF;
 - dd) Supporto ai beneficiari nell'ambito dei programmi e dei progetti finanziati con i fondi SIE.
4. Le aree professionali possono essere riferite:
- a) a specifici settori di attività, nei casi in cui si ritengano prevalenti le competenze settoriali o tematiche delle attività;

b) a tutti i settori di attività, nei casi in cui si ritengono prevalenti le competenze orizzontali connesse a determinate aree professionali.

5. L'avviso pubblico di cui all'articolo 9 indica i settori di attività e le aree professionali, anche ulteriori rispetto a quelle definite ai sensi dei commi 2 e 3, in relazione ai quali è effettuata la selezione.

ARTICOLO 4

Definizione delle figure professionali.

1. Attraverso la banca dati si individuano le seguenti tipologie di figure professionali nei settori e nelle aree di cui all'articolo 3:

- a) profilo *junior*: esperienza professionale da 1 a 3 anni;
- b) profilo *middle*: esperienza professionale superiore a 3 anni e fino a 5 anni;
- c) profilo *senior*: esperienza professionale superiore a 5 anni.

2. Ai fini del presente regolamento si considera esperienza professionale quella maturata, anche all'estero, presso istituzioni, enti e amministrazioni pubbliche nonché presso organizzazioni, imprese e soggetti privati.

TITOLO II

ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI

ARTICOLO 5

Modalità di iscrizione alla banca dati.

1. I soggetti interessati all'iscrizione alla banca dati devono registrarsi nell'apposita area del sito istituzionale della Regione Calabria. L'iscrizione avviene in due fasi:

- a) inserimento dei dati anagrafici e dichiarazione del consenso al loro trattamento secondo la normativa vigente;
- b) inserimento del *curriculum vitae*, attraverso la compilazione delle specifiche schede di cui al comma 3.

2. La banca dati, acquisite le informazioni relative ai dati anagrafici, invia in automatico un messaggio di posta elettronica al soggetto interessato con le credenziali per accedere alla seconda fase della registrazione.

3. Il soggetto interessato completa l'iscrizione compilando le seguenti schede predefinite:

- a) scheda n. 1 – “Dati anagrafici”;
- b) scheda n. 2 – “Settori di attività e aree professionali”;
- c) scheda n. 3 – “Titolo di studio”;
- d) scheda n. 4 – “Altri titoli accademici, formativi o professionali”;
- e) scheda n. 5 – “Esperienze professionali”;
- f) scheda n. 6 – “Conoscenza delle lingue”;
- g) scheda n. 7 – “Pubblicazioni”;
- h) scheda n. 8 – “Altre informazioni”.

4. La banca dati è rivolta a persone fisiche. Non è ammessa l'iscrizione da parte di società, associazioni, enti, fondazioni o persone giuridiche in generale.

5. Al momento dell'iscrizione nella banca dati il soggetto interessato autocertifica, nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

6. L'inserimento nella banca dati non comporta alcun diritto a ottenere incarichi professionali.

ARTICOLO 6

Requisiti per l'iscrizione alla banca dati.

1. Il soggetto interessato, per iscriversi alla banca dati, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - 1) diploma di laurea di cui agli ordinamenti precedenti al DM n. 509/1999, conseguito presso università italiane, ovvero titolo di studio di livello equivalente, conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia;
 - 2) laurea specialistica di cui al DM n. 509/1999, o laurea magistrale di cui al DM n. 270/2004, conseguita presso università italiane ovvero titolo di studio di livello equivalente, conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia;
 - 3) laurea triennale conseguita presso università italiane, o titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia;

- 4) diploma di istruzione secondaria, o titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia.
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
- e) non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione con sentenza passata in giudicato.

2. L'iscrizione alla banca dati sulla base dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), abilita esclusivamente alla partecipazione alle procedure di selezione indette ai fini della stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte dai soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali, ai sensi del medesimo comma, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria.

3. In ogni caso, fermi restando i requisiti per l'iscrizione alla banca dati, i requisiti per la partecipazione alle selezioni sono stabiliti nell'avviso pubblico.

4. Per i candidati di nazionalità estera costituisce ulteriore requisito l'ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata, da comprovare, in fase di selezione, con le modalità stabilite nell'avviso pubblico.

TITOLO III

SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE

ARTICOLO 7

Verifiche propedeutiche alla pubblicazione dell'avviso per la selezione delle figure ricercate.

1. Il dipartimento interessato all'acquisizione del supporto di assistenza tecnica o delle figure professionali per il rafforzamento della capacità istituzionale definisce, previa rilevazione dei fabbisogni, un piano delle attività che indica l'oggetto del supporto predetto, i profili professionali necessari e il relativo numero, la durata e gli obiettivi delle attività.

2. Sulla base del piano delle attività si procede alla verifica circa l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Ente. A tal fine il dirigente generale del dipartimento di cui al comma 1:

a) attesta, anche previo invito alla manifestazione di interesse, l'assenza, tra il personale in servizio presso il dipartimento medesimo, di dipendenti in possesso delle competenze professionali necessarie allo svolgimento delle attività di supporto tecnico o di rafforzamento della capacità istituzionale, ovvero l'impossibilità di destinarli a tali attività in quanto indispensabili per il conseguimento degli obiettivi assegnati alla struttura ed il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali;

b) richiede al dirigente generale del dipartimento competente in materia di risorse umane l'individuazione di personale avente i requisiti professionali per lo svolgimento delle attività predette, in servizio nei dipartimenti diversi da quello interessato all'acquisizione del supporto di assistenza tecnica o delle figure professionali per il rafforzamento della capacità istituzionale.

3. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di risorse umane, ai fini dell'individuazione di cui al comma 2, lettera b):

a) pubblica un invito alla manifestazione di interesse rivolto ai dipendenti in servizio nei dipartimenti diversi da quello interessato all'acquisizione del supporto di assistenza tecnica o delle figure professionali per il rafforzamento della capacità istituzionale;

b) richiede, contestualmente, ai dirigenti generali dei dipartimenti predetti di verificare l'esistenza di dipendenti in servizio che possono essere assegnati d'ufficio alle attività di supporto tecnico o di rafforzamento della capacità istituzionale.

4. I dirigenti generali dei dipartimenti diversi da quello interessato all'acquisizione del supporto di assistenza tecnica o delle figure professionali per il rafforzamento della capacità istituzionale:

a) ricevono le manifestazioni di interesse ed esprimono il nulla-osta avuto riguardo alle esigenze relative al conseguimento degli obiettivi assegnati alla struttura e al regolare svolgimento delle attività istituzionali;

b) designano, in mancanza di personale individuato ai sensi della lettera a), il personale che può essere assegnato d'ufficio alle attività di supporto tecnico o di rafforzamento della capacità istituzionale senza pregiudicare le esigenze suddette;

c) attestano le risultanze delle operazioni effettuate ai sensi delle lettere a) e b).

5. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di risorse umane individua il personale da assegnare alle attività di supporto tecnico o di rafforzamento della capacità istituzionale sulla base delle risultanze attestate ai sensi del comma 4, lettera c).

6. Nel caso di esito negativo delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5, che devono essere comunque concluse entro quindici giorni, ovvero entro 7 giorni in caso di motivata urgenza, dalla pubblicazione dell'invito alla manifestazione di interesse e dal contestuale avvio della verifica d'ufficio, il dirigente generale del dipartimento competente in materia di risorse umane attesta l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale disponibile all'interno all'Amministrazione regionale. Tale attestazione è condizione necessaria per procedere alla selezione di figure esterne e di essa si dà atto nel decreto di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione delle figure professionali ricercate.

ARTICOLO 8

Nomina della commissione di valutazione per la selezione delle figure ricercate.

1. La commissione di valutazione per l'esperimento della selezione delle figure professionali ricercate è nominata con decreto del dirigente generale del dipartimento interessato all'acquisizione del supporto di assistenza tecnica o delle figure professionali per il rafforzamento della capacità istituzionale.

2. La commissione è composta da:

- a) un dirigente, con funzione di presidente, con specifiche conoscenze nella materia oggetto dell'avviso, in servizio presso il dipartimento di cui al comma 1;
- b) un componente, con specifiche conoscenze nella materia oggetto dell'avviso, designato dal dirigente dell'unità organizzativa competente in materia di programmazione nazionale o comunitaria tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso l'unità organizzativa medesima;
- c) un componente individuato tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso il dipartimento di cui al comma 1, con specifiche conoscenze nella materia oggetto dell'avviso, o tra esperti in possesso di particolare e comprovata esperienza nella materia oggetto dell'avviso.

3. Il decreto di nomina della commissione individua un funzionario con funzioni di segretario.

4. La commissione di valutazione può avvalersi del supporto di eventuali esperti, ove necessari in base all'oggetto della prestazione richiesta, al fine di accertare le conoscenze linguistiche e informatiche dei partecipanti.

ARTICOLO 9

Predisposizione e approvazione dell'avviso pubblico per la selezione delle figure professionali ricercate.

1. Con decreto del dirigente dell'unità organizzativa responsabile del capitolo del bilancio regionale sul quale sono allocate le risorse che finanziano le attività di assistenza tecnica o di rafforzamento della capacità istituzionale è assunto l'impegno di spesa per l'espletamento della procedura e per lo svolgimento dell'attività predetta. Con decreto del dirigente dell'unità organizzativa interessata all'acquisizione del supporto di assistenza tecnica o delle figure professionali per il rafforzamento della capacità istituzionale è approvato, previa verifica da parte del competente ufficio responsabile della banca dati, l'avviso pubblico per la selezione delle figure professionali ricercate.

2. L'avviso pubblico è inviato per i pertinenti controlli ai competenti uffici dell'Amministrazione che entro dieci giorni lavorativi esprimono il parere di conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale e alle prescrizioni del presente regolamento.

3. Nell'avviso pubblico devono essere determinati:

- a) il settore di attività e l'area professionale richiesti per ciascuna delle figure professionali ricercate;
- b) il numero delle figure professionali ricercate;
- c) i contenuti professionali delle attività;
- d) la durata delle attività e il relativo trattamento economico;
- e) i requisiti di ammissione di cui al comma 4;
- f) i criteri di valutazione dei titoli di cui al comma 6 e il relativo punteggio numerico;
- g) le modalità di presentazione della candidatura mediante la banca dati;
- h) le modalità di svolgimento della selezione.

4. Costituiscono requisiti di ammissione:

- a) il titolo di studio;
- b) ulteriori titoli accademici o specifici titoli professionali, ove necessari;
- c) esperienza richiesta, in base alla candidatura come profilo *junior*, *middle* o *senior*, ai sensi dell'articolo 4;
- d) la conoscenza delle lingue straniere, ove necessaria.

5. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera a), nell'avviso pubblico può essere previsto un voto minimo.

6. Ai fini della selezione possono essere valutati solo i seguenti titoli:
- a) voto di conseguimento del titolo di studio richiesto;
 - b) ulteriori titoli accademici;
 - c) ulteriori titoli professionali e formativi;
 - d) esperienza specifica, ai sensi dell'articolo 4, maturata nel settore di riferimento, in funzione dell'area professionale e del profilo per cui si presenta la candidatura ulteriore rispetto a quella di cui al comma 4, lettera c);
 - e) esperienza ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera d);
 - f) conoscenza di lingue straniere;
 - g) pubblicazioni.

ARTICOLO 10

Pubblicazione dell'avviso per la selezione delle figure ricercate e registrazione della candidatura.

1. L'avviso pubblico deve prevedere una scadenza per la registrazione della candidatura non inferiore a quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I soggetti interessati, tramite le funzionalità previste dal sistema informatico:
 - a) effettuano l'iscrizione alla banca dati di cui all'articolo 5, ovvero aggiornano la loro posizione qualora già iscritti, inserendo, ovvero aggiornando, i dati relativi alle schede di cui al comma 3 del medesimo articolo, nel rispetto di quanto disposto al comma 5 dello stesso;
 - b) a seguito dell'iscrizione alla banca dati, ovvero dell'aggiornamento, registrano la candidatura per la selezione indetta con l'avviso pubblico.
3. La mancata registrazione della candidatura comporta l'impossibilità di estrazione del *curriculum vitae* dalla banca dati.
4. L'Amministrazione regionale assicura, attraverso idonei mezzi di comunicazione, la maggiore e più efficace diffusione dell'uso della banca dati e della registrazione della relativa candidatura alle selezioni pubbliche indette.

ARTICOLO 11

Svolgimento del procedimento di selezione.

1. La selezione delle figure professionali ricercate è effettuata sulla base dei requisiti di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, e dei titoli di cui al comma 6 del medesimo articolo, nonché di una prova scritta e di una prova orale, qualora previste nell'avviso pubblico.
2. Il responsabile del procedimento di selezione, con il supporto del responsabile tecnico del sistema di gestione della banca dati:
 - a) inserisce nel sistema di gestione della banca dati i requisiti di ammissione e i criteri di valutazione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera f);
 - b) estrae, alla scadenza del termine prevista nell'avviso pubblico, i *curricula* dei soggetti presenti nella banca dati, che abbiano registrato la propria candidatura e che siano in possesso dei requisiti prescritti nell'avviso; all'estrazione dei *curricula* partecipa il presidente della commissione o altro componente della commissione delegato dal presidente;
 - c) redige, a seguito dell'estrazione e dell'archiviazione dei *curricula*, un verbale delle attività espletate, al quale sono allegati gli elenchi dei soggetti estratti.
3. I componenti della commissione di valutazione, prima di dare avvio alle attività di loro competenza, prendono visione dell'elenco dei partecipanti e rendono dichiarazione in ordine all'insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
4. La commissione di valutazione, anche con il supporto del responsabile del procedimento e del responsabile tecnico del sistema di gestione della banca dati:
 - a) definisce il calendario delle attività, indicando date, orario e sede;
 - b) forma, sulla base di quanto dichiarato dai partecipanti e dei requisiti prescritti nell'avviso pubblico, gli elenchi dei soggetti ammessi e di quelli non ammessi;
 - c) valuta i titoli dichiarati dai partecipanti attribuendo a ciascuno di essi un punteggio numerico in conformità ai criteri di valutazione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera f); non viene effettuata la valutazione delle informazioni riportate nella scheda n. 8, "Altre Informazioni", di cui all'articolo 5, comma 3, lettera h);
 - d) determina la graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi della lettera c);
 - e) redige il verbale delle attività espletate al quale sono allegati gli elenchi e la graduatoria.
5. Qualora l'avviso pubblico preveda lo svolgimento della prova scritta, la commissione di

valutazione, con il supporto del responsabile del procedimento, oltre a svolgere le attività di cui al comma 4, lettere a), b) e c):

- a) definisce il calendario, indicando date, orario e sede;
- b) convoca, con le modalità definite nell'avviso pubblico, i partecipanti ammessi;
- c) assicura la regolarità dello svolgimento della prova;
- d) attribuisce alla prova di ciascun candidato il punteggio numerico come risultante dalla correzione automatizzata di cui al comma 6;
- e) determina la graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi del comma 4, lettera c), e dei punteggi attribuiti alle prove scritte;
- f) redige il verbale delle attività espletate al quale è allegata la graduatoria.

6. La prova scritta consiste in un questionario con domande a risposta multipla elaborato, somministrato e corretto in maniera automatizzata da operatori specializzati del settore, alle quali rispondere entro un tempo massimo stabilito nell'avviso pubblico.

7. Il questionario di cui al comma 6 è elaborato sulla base di un elenco formato da un numero di domande non inferiore a dieci volte il numero di quelle che dovranno essere somministrate a ciascun candidato, per come stabilito nell'avviso pubblico. Nel predetto elenco sono, altresì, indicate le risposte multiple relative alle domande e le rispettive risposte esatte. Qualora l'avviso pubblico preveda che la prova scritta verta su più materie, viene formato un elenco di domande per ciascuna delle materie predette e il sistema di elaborazione automatizzata assicura che, in ogni caso, nel singolo questionario sia contenuto il numero di domande relativo a ciascuna materia fissato nell'avviso pubblico.

8. Qualora l'avviso pubblico preveda lo svolgimento di una prova orale, la commissione di valutazione, con il supporto del responsabile del procedimento, oltre a svolgere le attività di cui al comma 4, lettere a), b) e c), e, nel caso sia prevista la prova scritta, di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d):

- a) definisce il calendario, indicando date, orario e sede della prova;
- b) convoca, con le modalità definite nell'avviso pubblico, i partecipanti ammessi;
- c) assicura la regolarità dello svolgimento della prova;
- d) attribuisce un punteggio numerico alla prova di ciascun candidato;
- e) determina la graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi del comma 4, lettera c), e dei punteggi attribuiti alla prova scritta, ove prevista, e alla prova orale;
- f) redige il verbale delle attività espletate al quale è allegata la graduatoria.

9. Nei casi di cui al comma 8 la commissione di valutazione, immediatamente prima dell'espletamento di ciascuna sessione della prova orale, definisce un elenco di domande da porre ai candidati previa estrazione a sorte.

10. Qualora per l'ammissione alle prove di cui ai commi 5 e 8 l'avviso pubblico preveda un punteggio minimo conseguito in una fase precedente, la commissione di valutazione individua i candidati ammessi in base al punteggio predetto.

11. Il dirigente competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, approva la graduatoria di merito e individua i vincitori della selezione sulla base dell'ordine della stessa.

12. Il responsabile del procedimento di selezione cura la pubblicazione, in una apposita sezione del sito istituzionale della Regione Calabria, dei verbali, degli atti e dei documenti relativi alle procedure disciplinate dal presente articolo.

ARTICOLO 11bis²

Misure di accelerazione della procedura

1. E' facoltà dell'Amministrazione regionale affidare a Soggetti specializzati, anche in house, lo svolgimento di uno o più fasi del procedimento di selezione esperti.

2. Il comma 1 del presente articolo non è comunque applicabile alle fasi indicate nell'art. 7 nonché negli articoli 12 e ss. del presente regolamento.

TITOLO IV CONTRATTUALIZZAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI SELEZIONATE

ARTICOLO 12

Verifica della documentazione e dei titoli delle figure selezionate.

1. Entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione della procedura di selezione il responsabile del

² articolo inserito dall'art.1 del regolamento regionale n. 12 del 23/11/2021.

procedimento invita i vincitori della selezione a presentare:

- a) la documentazione necessaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, per la verifica dei *curricula*, accertando il reale possesso dei requisiti dichiarati nella banca dati;
- b) una autocertificazione, nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'insussistenza di divieti all'assunzione dell'incarico e di cause di incompatibilità relative al medesimo.

2. Le verifiche sono effettuate dall'Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

3. La mancanza dei requisiti o dei titoli dichiarati, e, in ogni caso, la constatazione, in seguito a verifica, della sussistenza di divieti o di cause di incompatibilità, ovvero di dichiarazioni false o mendaci, comportano, in qualunque momento, le decadenze e le sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. In ogni caso, i candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti, o dei titoli dichiarati nella banca dati, sono cancellati dalla stessa.

ARTICOLO 13

Stipula dei contratti con le figure selezionate e adempimenti amministrativi.

1. Il dirigente competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, approva lo schema del contratto e degli allegati e stipula il conseguente contratto.

2. Il compenso complessivo relativo ai contratti di consulenza eventualmente in essere con la Regione Calabria non può essere superiore all'importo corrispondente al trattamento fondamentale e alla retribuzione di posizione previsti per i dirigenti generali della Regione. A tal fine l'interessato, prima della stipula del contratto, è tenuto a rendere apposita autocertificazione, nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al compenso relativo ai contratti predetti.

3. La remunerazione dei consulenti, differenziata in base alle figure di cui all'articolo 4, è calcolata in funzione del numero di giornate uomo/mese autorizzate e lavorate, in ragione di quanto previsto dall'avviso di selezione e dal contratto, in relazione a obiettivi o risultati, o a specifiche prestazioni, quantificati sulla base di quanto contemplato nell'avviso e nel contratto.

4. Il compenso a giornata uomo/mese è fissato in:

- a) euro 80,00, per i profili *junior*, oltre IVA, se dovuta, e contributi previdenziali;
- b) euro 130,00, oltre IVA, se dovuta, e contributi previdenziali, per i profili *middle*;
- c) euro 250,00, oltre IVA, se dovuta, e contributi previdenziali, per i profili *senior* per i quali nell'avviso pubblico è richiesto il possesso di esperienza superiore a 5 anni e fino a 7 anni;
- d) euro 350,00, oltre IVA, se dovuta, e contributi previdenziali, per i profili *senior* per i quali nell'avviso pubblico è richiesto il possesso di esperienza superiore a 7 anni e fino a 10 anni;
- e) da un minimo di euro 350,00, oltre IVA, se dovuta, e contributi previdenziali, a un massimo di euro 600,00, oltre IVA, se dovuta, e contributi previdenziali, per i profili *senior* per i quali nell'avviso pubblico è richiesto il possesso di esperienza superiore a 10 anni, da stabilirsi in maniera inversamente proporzionale alla durata dell'incarico e in relazione alla professionalità richiesta.

5. Il dirigente competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, provvede, a seguito della registrazione dell'impegno di spesa da parte della ragioneria generale:

- a) alla repertoriatura dei contratti stipulati con le figure selezionate;
- b) all'eventuale registrazione dei contratti predetti presso l'Agenzia delle Entrate;
- c) all'inoltro delle comunicazioni obbligatorie, ai sensi delle circolari n. 210 del 25 febbraio 2008 e n. 32 del 19 gennaio 2009, del dirigente generale del dipartimento "Organizzazione, Risorse umane", attraverso l'apposito modulo da inviare al competente ufficio dello stesso Dipartimento;
- d) all'inoltro al competente ufficio del dipartimento competente in materia di risorse umane, ai sensi delle circolari n. 254 del 6 marzo 2008 e n. 32 del 19 gennaio 2009, del Dirigente generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse umane", del decreto di affidamento dell'incarico, in formato elettronico, per la pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria e per la trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- e) alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi del comma 173 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005, della copia dei decreti dirigenziali di impegno e dei contratti registrati.

ARTICOLO 14

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico conferito.

1. Il dirigente dell'unità organizzativa presso la quale è svolta l'attività di assistenza tecnica o di rafforzamento della capacità istituzionale verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico conferito, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, anche in

ordine alla coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal consulente esterno risultino non conformi a quanto richiesto dal provvedimento di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente di cui al comma 1 può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può proporre la risoluzione del contratto per inadempimento.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente di cui al comma 1 può chiedere al consulente incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Lo svolgimento dell'incarico non può comportare oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e per rimborsi spese, diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 15

Trattamento dei dati personali.

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla creazione della banca dati e all'espletamento delle selezioni che saranno effettuate anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

2. Il conferimento dei dati forniti ai fini dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione.

3. Ai soggetti interessati ad inserire i loro *curricula* nella banca dati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Calabria.

ARTICOLO 16

Disposizione generale di rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo e di incarichi di consulenza nelle pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 17

Abrogazione.

1. E' abrogato il regolamento n. 12 del 27 settembre 2016.

ARTICOLO 18

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.